



PROT. 1635 DEL 6 APRILE 2017

OGGETTO: R.R. n. 10/2016 "Tipologia e modalità di effettuazione delle vendite straordinarie: osservazioni"

Un Comune pone un quesito inerente la corretta applicazione del regolamento regionale 18 ottobre 2016, n. 10 che disciplina "Tipologia e modalità di effettuazione delle vendite straordinarie". In particolare i quesiti riguardano: i limiti temporali per le vendite di liquidazione, la vendita in negozi temporanei e la vendita con modalità outlet.

Sulla prima questione, in particolare, il Comune chiede di conoscere se le vendite di liquidazione per cessazione e chiusura dell'attività possano derogare sia al limite temporale del mese di dicembre e del periodo dei saldi che alla durata massima di sei settimane.

Sulla questione si precisa che l'articolo 3, i commi 4 e 5, recitano: "Le vendite di liquidazione possono essere effettuate, per una durata massima di sei settimane, in ogni periodo dell'anno con esclusione del mese di dicembre e, limitatamente ai prodotti di cui all'articolo 4, durante i periodi dei saldi. I limiti temporali previsti al comma 4 non si applicano per le vendite di liquidazione a seguito di cessazione e chiusura dell'attività".

La norma, quindi, ha inteso diversificare le vendite di liquidazione che prevedono comunque un proseguimento delle attività (quali, in via esemplificativa: cessione d'azienda, trasferimento in altri locali, trasformazione o rinnovo dei locali), da quelle riferite alla cessazione e chiusura definitiva dell'attività. Per queste ultime il legislatore prevede deroghe temporali sia per il periodo di svolgimento che per la durata. Per quanto concerne la durata, tuttavia, si ritiene indispensabile che la comunicazione prevista dal comma 1 dell'articolo 3 indichi l'arco di tempo di effettuazione della vendita anche per consentire al comune di eseguire le verifiche e i controlli di competenza.

I quesiti posti in merito alla vendita in *negozi temporanei* e la vendita con modalità *outlet* riguardano, in estrema sintesi, la modulistica da utilizzare e i requisiti necessari.

Preliminarmente sulla questione è indispensabile evidenziare che l'art. 8 della l.r. 24/2015 "Codice del Commercio" al comma 3, lettere d) ed e), chiarisce che "negozi temporanei" e "outlet" rappresentano modalità di vendita straordinaria e non una tipologia di esercizi di vendita. Conseguentemente la modulistica e i requisiti sono quelli stabiliti dalle disposizioni vigenti, utilizzando la modulistica attualmente in uso reperibile anche sul sito www.sistema.puglia.it nella Sezione "Attività Economiche, Artigianali e Commerciali", modulistica del commercio. Se necessario, fino all'approvazione della nuova modulistica, il COM in uso potrà essere integrato o adeguato con le informazioni necessarie.

Conseguentemente, sia l'apertura del negozio temporaneo che la vendita con modalità outlet sono finalizzate a porre in vendita i prodotti con condizioni favorevoli per il consumatore e l'esercizio di tale vendita è subordinata a tutte le condizioni previste per le vendite straordinarie e ai requisiti morali e professionali del titolare dell'esercizio e anche il locale deve possedere tutti i requisiti di legge.

Si precisa, infine, che le vendite con modalità *outlet* possono avvenire sia in negozi esistenti che in negozi che effettuano esclusivamente tale vendita straordinaria. In tale ultimo caso va applicato il comma 2 dell'art. 8 del regolamento che recita: "Qualora la denominazione dell'attività di vendita contenga le parole "negozio temporaneo", o similari, o "outlet", nell'esercizio deve essere esercitata esclusivamente tale vendita nelle modalità previste agli articoli 6 e 7".